



ATTO COSTITUTIVO

In data 27/04/2026 alle ore 20.00, presso la sede sociale sita Viale dei Platani 1 int 20, si sono riunite le seguenti persone:

- Benfatto Mariabarbara nata a Pordenone il 17/06/1983 residente a Paternò in Viale dei Platani 1/F, codice fiscale BNFMBR83H57G888M

- Grasso Federica nata a Paternò il 10/12/1992 residente a Paternò Via Linosa 6, codice fiscale GRSFRC92T50G371S;

- Cunsolo Stefania nata a Paternò il 23/06/1992 residente a Paternò Via Corsica 32, codice fiscale CNSSFN92H63G371R

- Fallica Mariaconcetta nata Catania il 04/11/1986 residente a Paternò Contrada Porrazzo snc, codice fiscale FLLMCN86S44C351S

- Terranova Carmelo nato a Germania il 03/04/1982 residente a Paternò Viale dei Platani 1/F codice fiscale TRRCML82D03Z112G.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Benfatto Mariabarbara, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Cunsolo Stefania, quale Segretaria ed estensore del presente atto.

La Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione culturale da iscrivere al Runtis e dà la lettura dello Statuto, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "CULTURA IN CIRCOLO" - ETS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Paternò, Viale dei Platani 1 int. 20 con durata illimitata. L'eventuale cambio di sede non comporta modifiche dello statuto.

ART. 2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati o di loro familiari o di terzi e avvalendosi prevalentemente dell'azione volontaria dei propri associati, dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), u), v), w), x), z), del Codice del Terzo Settore come meglio specificati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e Successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 8 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 /02/21,

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 281/99

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 20 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata,

ART. 3 Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, docenti conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'ambito associativo.

L'Associazione, in relazione all'ammissione degli associati, non dispone limitazioni con riguardo alle condizioni economiche e alle discriminazioni di qualsiasi natura.

La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile.

ART. 4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti e la loro individuazione sarà successivamente definita dal Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare il proprio funzionamento e le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da n. 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Benfatto Mariabarbara

Tesoriere: Grasso Federica

Segretario: Cunsolo Stefania

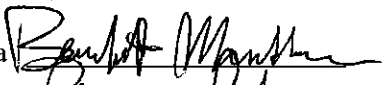
ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2026. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

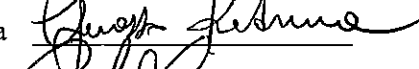
Letto, approvato e sottoscritto

Paternò 27/04/2026

Sig.ra



Sig.ra



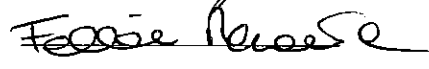
Sig.



Sig.ra



Sig.ra



ASSOCIAZIONE "CULTURA IN CIRCOLO" ETS

Viale dei Platani 1 int 20

95047 PATERNO'

STATUTO

ART. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "CULTURA IN CIRCOLO" - ETS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Paternò, Viale dei Platani 1 int 20

L'associazione ha durata illimitata. Il cambiamento di sede non comporta modifica statutaria.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati o di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), u), v), w), x), z), del Codice del Terzo Settore, - avvalendosi prevalentemente dell'azione volontaria dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e Successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 8 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 /02/21,
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 281/99
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 29 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente definita dal Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione.

L'Associazione si prefigge di valorizzare gli ambienti in cui opera quali luoghi di aggregazione sociale e di promozione culturale.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati 3

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di adesione secondo criteri non discriminatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha avanzata può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sul merito in via definitiva.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 del presente Statuto.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto e sugli eventuali Regolamenti;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- rispettare le deliberazioni degli organi direttivi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento annualmente stabilite dall'Assemblea.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso volontario, morosità o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità può essere escluso dall'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La stessa normativa si applica in caso di morosità che interviene quando il socio non versa la propria quota associativa entro 3 mesi dalla scadenza prestabilita e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine concesso dal Consiglio direttivo.

La proposta di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente dal Consiglio direttivo all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni da far valere in sede assembleare. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione, deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

T.6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

ART. 7 Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un socio

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante l'avviso affisso nella sede dell'Associazione e la comunicazione scritta (e-mail, fax, lettera semplice o raccomandata) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina gli indirizzi generali programmatici dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- predetermina, prima della loro nomina, il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su, proposta del Consiglio direttivo, sulla esclusione degli associati dopo averne sentite le ragioni;
- delibera sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di adesione e avverso le azioni disciplinari comminate dal Consiglio direttivo.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, l'entità delle quote associative;
- definisce i parametri per il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 17 del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per il deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo, organo esecutivo dell'Associazione, *opera* in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e quello di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e proporre all'Assemblea la loro esclusione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare la data dell'Assemblea annuale;
- predisporre la relazione annuale sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
- fissare l'entità delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formulare le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti, nonché dell'eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni. Essi sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

I componenti il Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione facendo subentrare i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo dell'Organo.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Possono essere rimborsate, secondo i parametri definiti dall'Assemblea, soltanto le spese sostenute per conto dell'Associazione e debitamente documentate.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore e da altri provvedimenti legislativi.

ART. 11 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il bilancio dovrà essere depositato, a cura del Consiglio direttivo, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo il disposto dell'art. 13, comma 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e di richiedere l'invio di copia elettronica di specifici documenti.

ART. 16 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese del tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 17 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione su deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore secondo il disposto dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 19 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Benfatto Manfrotto
Giuseppe Manfrotto
Carlo Manfrotto
Carlo Manfrotto
Federico Manfrotto

Agenzia Entrate  DIREZIONE REGIONALE DI CANTÙ
Ufficio Terza Sezione

LIQUIDAZIONE IMPOSTA	
Imp	200,00
Imp	
Imp	
Imp	
Imp	
Imp	
Imp	
Imp	
Imp	
Imp	
Totale	200,00

Reg. to il 05/05/2021
al n. 260 serie 3
e richiesta di BENFATTO MANFROTTO NO
DI RAPPRES. LEGALE
* p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Assistente RUSSO (*)